Daniela Santa Dezio
Notaio

Imposta di bollo assolta ai sensi della Legge 11 marzo 2006 n. 81 e successive modifiche.

Repertorio n. 4.653 Raccolta n. 2.831

**ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA'**

**CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA**

**"GAL TERRE DEL PO" società consortile**

**a responsabilità limitata**

**REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno ventisette del mese di settembre duemilasedici

**27 settembre 2016**

In Mantova, alla Via Don Maraglio n.4.

Innanzi a me **Daniela Santa Dezio**, notaio in Quistello, con studio ivi alla via Ugo Ruberti n. 8/A, iscritta nel Ruolo del distretto notarile di Mantova

**SONO COSTITUITI**

- **L'Associazione "CULTURALE IMPRIMATVR"**, con sede in San Martino dall'Argine (MN) alla Via Parrocchia n. 3, codice fiscale 02341580203, in persona di Novellini Donato, nato a Bozzolo (MN) il giorno 8 agosto 1973, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione, che interviene nel presente atto in virtù dei poteri conferiti dallo statuto e dal Verbale di Assemblea ordinaria dei soci n. 3 del 19 settembre 2016;

- **L'Associazione "STRADA DEI VINI E SAPORI MANTOVANI"**, con sede in Mantova, alla Via Calvi n. 28, iscritta nel Registro delle Imprese di Mantova con il seguente codice fiscale

tembre 2016, repertorio n. 10.352, che in originale si allega al presente atto sotto **la lettera "Z";**

**- La società "PALM WORK & PROJECT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**, con sede in Viadana (MN), Frazione Buzzoletto, alla Via Codisotto n. 8, iscritta nel Registro delle Imprese di Mantova con il seguente codice fiscale 02029050206 e n. 218134 R.E.A., in persona dell'Amministratore Unico Trinchera Paola, nata a Boretto (RE) il 7 settembre 1961, domiciliata per la carica presso la sede sociale, che interviene nel presente atto in virtù dei poteri conferiti dallo statuto sociale.

Io notaio sono certa dell'identità personale, qualifica e poteri dei costituiti, tutti di nazionalità italiana.

**ARTICOLO 1 = COSTITUZIONE**

E' costituita tra i comparenti, ai sensi dell'art. 2615 ter del codice civile, nonchè alle disposizioni contenute nel D.Lgs. del 19 agosto 2016, n. 175 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", ed in particolare dell'art. 26 del predetto D.Lgs., una Società consortile a responsabilità limitata con la denominazione di **"GAL TERRE DEL PO" società consortile a responsabilità limitata.**

**ARTICOLO 2 = SEDE**

La Società ha sede nel Comune di Commessaggio (MN) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

Ai soli fini della prima iscrizione nel Registro delle Imprese, i costituiti dichiarano che l'indirizzo della sede sociale è alla Piazza Italia n. 1.

Vengono istituite le seguenti sedi secondarie:

- in Comune di Quistello (MN) alla Via Martiri di Belfiore n. 7;

- in Comune di Rivarolo Mantovano (MN) alla Via Marconi n. 44.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece all'Assemblea dei soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato, e comunque nell'ambito dei Comuni aderenti alla società.

Con deliberazione dell'assemblea la società istituisce due sedi secondarie operative, una nei territori dell'Oltrepò Mantovano ed una nei territori dell'Oglio Po.

**ARTICOLO 3 = OGGETTO**

La società, senza fini di lucro, ha lo scopo di gestire il PSL - Piano di Sviluppo Locale approvato dalla Regione Lombardia per il periodo 2014-2020.

Con la finalità di meglio conseguire l'oggetto sociale, la società in via sussidiaria e in connessione con l'oggetto principale potrà:

- promuovere l'avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio stimolando la collaborazione tra enti locali, imprenditorialità privata e soggetti operanti nel terzo settore;

- favorire le condizioni per lo sviluppo economico, sociale, culturale e ambientale dell'area dì tutto il Po, aggregando Comuni della Provincia di Cremona e Di Mantova, interessando la vasta area dell'Oglio Po e dell'Oltrepò, promuovendo azioni di sviluppo in tutti i settori di attività dell'ambiente rurale e segnatamente nel campo della tutela e del miglioramento ambientale e delle condizioni di vita, dell'agricoltura, dell'artigianato, del terziario, del turismo e dei servizi socio-culturali secondo i principi dello sviluppo sostenibile.. Tale processo di sviluppo dovrà contribuire a rendere questa area elemento di attrazione per le risorse umane e le attività imprenditoriali, con particolare attenzione verso i giovani.

Promuovere l'innovazione e la competitività del sistema produttivo e dei sistemi alimentari locali in qualità con criteri di sostenibilità sociale e ambientale;

- animare e promuovere lo sviluppo rurale anche mediante attività di tutela e miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di vita;

- valorizzare e promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti artigianali locali, agricoli, in particola-

re i prodotti biologici e biodinamici, silvicoli e della pesca, salvaguardandone l'identità, controllandone la qualità e migliorandone le tecniche di produzione e di trasformazione al fine di promuovere presso i consumatori i prodotti del territorio;

- effettuare ricerche ed indagini conoscitive in campo economico, ambientale e sociale;

- realizzare studi e progetti di fattibilità e di sviluppo economico;

- promuovere iniziative di "marketing", pubblicità, informazione, comunicazione, banche dati, impatto ambientale, l'approntamento di materiali didattici e bibliografici per convegni e seminari;

- svolgere attività di ricerca e supportare la progettazione per lo sviluppo di nuove iniziative economiche, con specifico riferimento a quelle di natura intersettoriale, nonché per la promozione dell'imprenditorialità locale e l'attrazione di imprenditorialità esterna;

- promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di attività formative e di aggiornamento professionale rivolte in particolare ad elevare le competenze dei giovani in una logica di prevenzione della disoccupazione, in particolare per persone in condizione di disagio, ed a rispondere alle esigenze di qualificazione ed aggiornamento del mondo imprenditoriale,attraverso percorsi di innovazione sociale per orientare nuovi

modelli di produzione e consumo etico sostenibili;

- gestire iniziative nel settore del turismo e del turismo rurale, dello sviluppo delle attività produttive (agricolo/forestali, agroindustriali, piccole e medie imprese, agriturismo, servizi) dei servizi sociali, culturali e dell' ambiente;

- realizzare iniziative rivolte a promuovere soluzioni anche innovative nel settore dell'energia proveniente da fonti rinnovabili solare e fotovoltaico senza consumo di suolo, energie prodotte non con cibo ma con residui agricoli, cascami, letame, liquami;

- attivare a vario titolo iniziative volte alla protezione, valorizzazione e promozione delle risorse ambientali del territorio;

- promuovere iniziative finalizzate alla crescita umana e professionale delle persone coinvolte;

- promuovere e sostenere iniziative di valorizzazione e fruizione ecocompatibile della risorsa acqua, ivi compresa la navigazione fluviale;

- produrre riviste, periodici, cd, dvd, ed attività di comunicazione di qualsiasi natura anche tramite qualsiasi tecnologia digitale, atte a divulgare l'attività della società e a promuovere il territorio, i suoi prodotti ed ogni attività ad esso connessa.

La società, potrà, inoltre compiere tutte le operazioni com-

merciali, industriali, mobiliari, immobiliari, finanziarie non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, con esclusione delle attività di cui alle leggi 1191, 52191, 197191, D. Lgs n. 385193, D. Lgs n. 415196, e successive modificazioni ed integrazioni, che saranno ritenute necessarie ed utili, anche indirettamente, per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

**ARTICOLO 4 = CAPITALE SOCIALE**

Il capitale è fissato in euro 28.400,00 (ventottomilaquattrocento virgola zero zero) e viene così sottoscritto:

- ASSOCIAZIONE "CULTURALE IMPRIMATVR", titolare di una quota di partecipazione sociale di euro 200,00 (duecento virgola zero zero);

- ASSOCIAZIONE "STRADE DEI VINI E DEI SAPORI MANTOVANI", titolare di una quota di partecipazione sociale di euro 200,00 (duecento virgola zero zero);

- ASSOCIAZIONE "STRADA DEL TARTUFO MANTOVANO", titolare di una quota di partecipazione sociale di euro 200,00 (duecento virgola zero zero);

- ASSOCIAZIONE "UN ARGINE ALL'ARTE", titolare di una quota di partecipazione sociale di euro 200,00 (duecento virgola zero zero);

- la società "ARCA CENTRO MANTOVANO DI SOLIDARIETA' ONLUS", titolare di una quota di partecipazione sociale di euro 200,00 (duecento virgola zero zero);

- l'azienda agricola individuale "CORTE LIDIA DI ROSA ZELI", titolare di una quota di partecipazione sociale di euro 200,00 (duecento virgola zero zero);

- la società "ROSA AMEDEA E VIGNOLI GUGLIELMINA S.S. SOCEITA' AGRICOLA, titolare di una quota di partecipazione sociale di euro 200,00 (duecento virgola zero zero);

- l'azienda agricola individuale "CAVALLI VALTER", titolare di una quota di partecipazione sociale di euro 200,00 (duecento virgola zero zero);

- la società "BIOMETANO LOMRBARDIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", titolare di una quota di partecipazione sociale di euro 200,00 (duecento virgola zero zero);

- l'associazione "CONDOTTA SLOW FOOD E OGLIO PO", titolare di una quota di partecipazione sociale di euro 200,00 (duecento virgola zero zero);

- il "CONSORZIO STRADE VICINALI", titolare di una quota di partecipazione sociale di euro 200,00 (duecento virgola zero zero);

- la "SOCIETA' COOPERATIVA CAMPAPO", titolare di una quota di partecipazione sociale di euro 200,00 (duecento virgola zero zero);

- l'associazione "OSSERVATORIO DEL PAESAGGIO DELL'OLTREPO' MANTOVANO", titolare di una quota di partecipazione sociale di euro 200,00 (duecento virgola zero zero);

- la società "PALM - S.P.A.", titolare di una quota di parte-

cipazione sociale di euro 600,00 (seicento virgola zero zero);

- l'Associazione "PRO LOCO SABBIONETA", titolare di una quota di partecipazione sociale di euro 200,00 (duecento virgola zero zero);

- l'Associazione "SISTEMA IMPRESA - ASVICOM CREMONA", titolare di una quota di partecipazione sociale di euro 600,00 (seicento virgola zero zero);

- il "COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA", titolare di una quota di partecipazione sociale di euro 600,00 (seicento virgola zero zero);

- la società "FABBRICADIGITALE S.R.L.", titolare di una quota di partecipazione sociale di euro 600,00 (seicento virgola zero zero);

- la FEDERAZIONE PROVINCIALE "COLDIRETTI" SEZIONE DI MANTOVA, titolare di una quota di partecipazione sociale di euro 600,00 (seicento virgola zero zero);

- la società "CANTINA SOCIALE COOPERATIVA DI QUISTELLO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA", titolare di una quota di partecipazione sociale di euro 600,00 (seicento virgola zero zero);

- la società "CASALASCA SERVIZI SPA", titolare di una quota di partecipazione sociale di euro 600,00 (seicento virgola zero zero);

- la FEDERAZIONE PROVINCIALE "COLDIRETTI" SEZIONE DI CREMONA, titolare di una quota di partecipazione sociale di euro 600,00 (seicento virgola zero zero);

- la "CONFAGRICOLTURA MANTOVA", titolare di una quota di partecipazione sociale di euro 600,00 (seicento virgola zero zero);

- la "CONFCOMMERCIO CREMONA", titolare di una quota di partecipazione sociale di euro 600,00 (seicento virgola zero zero);

- la "CONFCOMMERCIO MANTOVA", titolare di una quota di partecipazione sociale di euro 600,00 (seicento virgola zero zero);

- l'Associazione "CONFINDUSTRIA MANTOVA", titolare di una quota di partecipazione sociale di euro 600,00 (seicento virgola zero zero);

- il "CONSORZIO VINI MANTOVANI", titolare di una quota di partecipazione sociale di euro 600,00 (seicento virgola zero zero);

- il "CONSORZIO DEL FORMAGGIO PARMIGIANO REGGIANO", titolare di una quota di partecipazione sociale di euro 600,00 (seicento virgola zero zero);

- il "CONSORZIO AGRITURISTICO MANTOVANO VERDI TERRE D'ACQUA", titolare di una quota di partecipazione sociale di euro 600,00 (seicento virgola zero zero);

- il "CONSORZIO CASALASCO DEL POMODORO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA", titolare di una quota di partecipazione sociale di euro 600,00 (seicento virgola zero zero);

- il"CONSORZIO FORESTALE PADANO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA CONSORTILE", titolare di una quota di partecipazione sociale di euro 600,00 (seicento virgola zero zero);

- l'Associazione "LIBERA ASSOCIAZIONE AGRICOLTORI CREMONESI", titolare di una quota di partecipazione sociale di euro 600,00 (seicento virgola zero zero);

- l' "ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTICI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA", titolare di una quota di partecipazione sociale di euro 600,00 (seicento virgola zero zero);

- la società "PADANIA ACQUE SPA", titolare di una quota di partecipazione sociale di euro 600,00 (seicento virgola zero zero);

- la società "PANGUANETA SPA", titolare di una quota di partecipazione sociale di euro 600,00 (seicento virgola zero zero);

- il "CONSORZIO DI BONIFICA TERRE DEI GONZAGA IN DESTRA PO", titolare di una quota di partecipazione sociale di euro 600,00 (seicento virgola zero zero);

- il "CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO AGRO CREMONESE MANTOVANO", titolare di una quota sociale di euro 600,00 (seicento virgola zero zero);

- il "CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO", titolare di una quota di partecipazione sociale di euro 600,00 (seicento virgola zero zero);

- il "CONSORZIO PUBBLICO SERVIZIO ALLA PERSONA", titolare di una quota di partecipazione sociale di euro 600,00 (seicento virgola zero zero);

- il "COMUNE DI BORGOFRANCO SUL PO", titolare di una quota di partecipazione sociale di euro 200,00 (duecento virgola zero zero);

- il "COMUNE DI CARBONARA DI PO", titolare di una quota di partecipazione sociale di euro 200,00 (duecento virgola zero zero);

- il "COMUNE DI COMMESSAGGIO", titolare di una quota di partecipazione sociale di euro 200,00 (duecento virgola zero zero);

- il "COMUNE DI DOSOLO", titolare di una quota di partecipazione sociale di euro 200,00 (duecento virgola zero zero);

- il "COMUNE DI FELONICA", titolare di una quota di partecipazione sociale di euro 200,00 (duecento virgola zero zero);

- il "COMUNE DI MAGNACAVALLO", titolare di una quota di partecipazione sociale di euro 200,00 (duecento virgola zero zero);

- il "COMUNE DI PIEVE DI CORIANO", titolare di una quota di partecipazione sociale di euro 200,00 (duecento virgola zero zero);

- il "COMUNE DI QUINGENTOLE", titolare di una quota di partecipazione sociale di euro 200,00 (duecento virgola zero zero);

- il "COMUNE DI REVERE", titolare di una quota di partecipazione sociale di euro 200,00 (duecento virgola zero zero);

- il "COMUNE DI RIVAROLO MANTOVANO", titolare di una quota di partecipazione sociale di euro 200,00 (duecento virgola zero

zero);

- il "COMUNE DI SAN GIACOMO DELLE SEGNATE", titolare di una quota di partecipazione sociale di euro 200,00 (duecento virgola zero zero);

- il "COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO", titolare di una quota di partecipazione sociale di euro 200,00 (duecento virgola zero zero);

- il "COMUNE DI SAN GIOVANNI IN CROCE", titolare di una quota di partecipazione sociale si euro 200,00 (duecento virgola zero zero);

- il "COMUNE DI SAN MARTINO DALL'ARGINE", titolare di una quota di partecipazione sociale di euro 200,00 (duecento virgola zero zero);

- il "COMUNE DI SCHIVENOGLIA", titolare di una quota di partecipazione sociale di euro 200,00 (duecento virgola zero zero);

- il "COMUNE DI SERRAVALLE A PO", titolare di una quota di partecipazione sociale di euro 200,00 (duecento virgola zero zero);

- il "COMUNE DI SUSTINENTE", titolare di una quota di partecipazione sociale di euro 200,00 (duecento virgola zero zero);

- il "COMUNE DI VILLA POMA", titolare di una quota di partecipazione sociale di euro 200,00 (duecento virgola zero zero);

- il "COMUNE DI MARCARIA", titolare di una quota di partecipazione sociale di euro 600,00 (seicento virgola zero zero);

- il "COMUNE DI OSTIGLIA", titolare di una quota di partecipazione sociale di euro 600,00 (seicento virgola zero zero);

- il "COMUNE DI POGGIO RUSCO", titolare di una quota di partecipazione sociale di euro 600,00 (seicento virgola zero zero);

- il "COMUNE DI QUISTELLO", titolare di una quota di partecipazione sociale di euro 600,00 (seicento virgola zero zero);

- il "COMUNE DI SERMIDE", titolare di una quota di partecipazione sociale di euro 600,00 (seicento virgola zero zero);

- il "COMUNE DI CASALMAGGIORE", titolare di una quota di partecipazione sociale di euro 1.800,00 (milleottocento virgola zero zero);

- il "COMUNE DI VIADANA", titolare di una quota di partecipazione sociale di euro 1.800,00 (milleottocento virgola zero zero);

- L' ISTITUTO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE "FONDAZIONE SANTA CHIARA", titolare di una quota di partecipazione sociale di euro 200,00 (duecento virgola zero zero);

- la società "PALM WORK & PROJECT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", titolare di una quota di partecipazione sociale di euro 200,00 (duecento virgola zero zero).

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2464, IV comma c.c., si dà atto che l'intero capitale sociale è stato versato:

- per la quota di partecipazione sociale dell'Associazione "LIBERA ASSOCIAZIONE AGRICOLTORI CREMONESI", dell'"ARCA CEN-

TRO MANTOVANO DI SOLIDARIETA'ONLUS", dell'"OSSERVATORIO DEL PAESAGGIO DELL'OLTREPO' MANTOVANO", della "FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI SEZIONE DI MANTOVA" e del "CONSORZIO DEL FORMAGGIO DEL PARMIGGIANO REGGIANO", in danaro contante;

- per gli altri comparenti a mezzo assegni circolari "non trasferibili", quali risultanti dalle fotocopie che, in unico compendio, si allegano sotto **la lettera "AA"**

Detti assegni sono consegnati a LUCIANO BULGARELLI, quale amministratore designato, allo scopo, il quale, nella qualità, accusa ricevuta e rilascia quietanza.

**ARTICOLO 5 = DURATA**

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2025 e può essere prorogata, ovvero anticipatamente sciolta, per deliberazione dell'Assemblea.

**ARTICOLO 6 = ESERCIZIO SOCIALE**

Gli esercizi sociali si chiudono il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio gli amministratori procedono alla formazione del bilancio di esercizio a norma di legge che deve essere presentato ai soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364, quando particolari esigenze motivate lo richiedano.

La società consortile non ha scopo di lucro e, in considera-

zione della finalità di interesse pubblico della stessa, gli eventuali avanzi netti di esercizio, dedotti gli accantonamenti di legge, sono a disposizione dell'Assemblea nel quadro delle finalità consortili e non possono in ogni caso essere distribuiti ai soci.

**ARTICOLO 7 = AMMINISTRAZIONE**

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da undici membri.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per il periodo di volta in volta fissato dall'assemblea all'atto della nomina e sono rieleggibili.

Per i primi tre esercizi sociali vengono nominati:

- LOSI MATTEO, nato a Mantova il 5 settembre 1972 e residente in Ostiglia (MN) alla Via A. Palladio n. 3, codice fiscale LSO MTT 72P05 E897G;
- CHIODARELLI ADRIANA, nata a San Giacomo delle Segnate il 19 ottobre 1947;
- BENFATTI DANIELE, nato a Quistello il giorno 11 aprile 1959
- CULATINA MARCO, nato a Castellucchio il 9 marzo 1960;
- CALZA CARLO, nato a Mantova il 4 febbraio 1970;
- BADIONI ANDREA, nato a Cremona il giorno 1 dicembre 1973
- PISACANE ANTONIO, nato a Cremona il 21 luglio 1964;
- LUCIANO BULGARELLI, come sopra generalizzato;
- PASTACCI ALESSANDRO, nato a Quistello il 21 gennaio 1974;
- MENEGHETTI FRANCESCO, come sopra generalizzato;

- BEDUSCHI PAOLA, nata a Bozzolo il 20 febbraio 1967;

All'Organo Amministrativo spetta la gestione, l'amministrazione e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con pieni poteri per tutta la durata dell'incarico. LUCIANO BULGARELLI, nella qualità, è espressamente autorizzato:

- ad apportare al presente atto e allo Statuto sociale, che previa lettura datane da me notaio, si allega al presente atto sotto **la lettera "BB"**, formandone parte integrale, tutte quelle modifiche e/o integrazioni eventualmente richieste al fine di dare completa esecuzione a tutte le formalità nascenti dal presente atto.

**ARTICOLO 8 = REVISORE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2477 del cod. civ. viene nominato, per i prossimi tre esercizi sociali, Sindaco Unico quale organo di controllo anche con funzione di revisore legale dei conti il Dott. Ballasini Michele, nato a Mantova il 23 maggio 1971, domiciliato per la carica in Mantova alla Via Pomponazzo n. 48, codice fiscale BLL MHL 71E23 E897K, iscritto nel registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e pubblicato con D.M. 17 aprile 2007 al n. 142.991 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 4^ serie speciale n. 34 del 27 aprile 2007.

**ARTICOLO 9 = SPESE**

Le spese del presente atto e sue conseguenziali, che ammonta-

no presuntivamente ad euro 7.000,00 (settemila virgola zero zero) sono a carico della Società.

Del presente atto scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte integrato a mano da me notaio su tredici fogli per quarantatrè facciate ho dato lettura, senza gli allegati in quanto espressamente dispensata, ad eccezione dello statuto, ai costituiti che lo approvano e con me notaio lo sottoscrivono, salvo quanto in seguito precisato, alle ore diciassette e trenta minuti.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 comma II n. 12, III cpv, della legge 16 febbraio 1913 n. 89, i comparenti delegano per le sottoscrizioni marginali del presente atto e degli allegati i costituiti Luciano Bulgarelli e Filippo Bongiovanni e Fabrizio Nosari.

FIRMATO:

DONATO NOVELLINI

BOSELLI GIANNI

GIUSEPPE BRANDANI

GIORGIO GUARNIERI

MATTEO NICOLINI

ROSA ZELI

GUGLIELMINA VIGNOLI

CAVALLI VALTER

GOLDONI MARCO

GANDOLFI SERGIO

| | | |
|---|---|---|
| | ANDREA BASSOLI | |
| | CARLO NEGRINI | |
| | BARZONI PRIMO | |
| | GALDINO GALLI | |
| | BERLINO TAZZA | |
| | CORTESI DAVIDE | |
| | FRANCESCO MENEGHETTI | |
| | CORTELAZZI PRIMO | |
| | BULGARELLI LUCIANO | |
| | TODESCHINI GIAMPIETRO | |
| | PAOLO VOLTINI | |
| | LASAGNA MATTEO | |
| | ADAMI GIULIO EROS | |
| | SARA CARRA | |
| | MAURO REDOLFINI | |
| | FRANCO GARDINAZZI | |
| | CLAUDIA RASOLI | |
| | CARLO ALBERTO MALATESTA | |
| | ATTILIO PASSERI | |
| | ALESSANDRO VALENTI | |
| | CLAUDIO ROMEO BODINI | |
| | NICOLETTA AZZI | |
| | GIORGIO STRAZZI | |
| | BELLETTI GUGLIELMO | |
| | FABRIZIO NOSARI | |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | ALESSIA MINOTTI | |
| | MARIA PAOLA BOCCHI | |
| | BERTAZZONI VIVIANA | |
| | ALESSANDRO SARASINI | |
| | UMBERTO PASQUALI | |
| | ANNALISA BAZZI | |
| | ARNALDO MARCHETTI | |
| | DANIELA BESUTTI | |
| | ANNA MARIA CALEFFI | |
| | FAIONI SERGIO | |
| | MARIELLA GORLA | |
| | ANGELA ZIBORDI | |
| | PIERGUIDO ASINARI | |
| | ALESSIO RENOLDI | |
| | FEDERICA STOLFINATI | |
| | CAPUCCI TIBERIO | |
| | MICHELE BERTOLINI | |
| | BORSARI ALBERTO | |
| | VALERIO PRIMAVORI | |
| | FABIO ZACCHI | |
| | LUCA MALAVASI | |
| | PAOLO CALZOLARI | |
| | FILIPPO BONGIOVANNI | |
| | GIOVANNI CAVATORTA | |
| | ANTONELLA MACCAGNI | |
| | | |

TRINCHERA PAOLA

DANIELA SANTA DEZIO (SIGILLO).

# GAL TERRE DEL PO

società consortile a responsabilità limitata

## STATUTO

### DENOMINAZIONE - OGGETTO SOCIALE - SEDE - DURATA

**ART. 1 Denominazione**

E' costituita, ai sensi dell'art. 2615 ter del codice civile, una Società consortile a responsabilità limitata con la denominazione di **GAL TERRE DEL PO** società consortile a responsabilità limitata

**ART. 2 Sede**

La Società ha sede nel Comune di Commessaggio (MN) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece all'Assemblea dei soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato, e comunque nell'ambito dei Comuni aderenti alla società.

Con deliberazione dell'assemblea la società istituisce due sedi secondarie operative, una nei territori dell'Oltrepò Mantovano ed una nei territori dell'Oglio Po.

**ART. 3 Oggetto**

La società, senza fini di lucro, ha lo scopo di gestire il PSL - Piano di Sviluppo Locale approvato dalla Regione Lombardia per il periodo 2014-2020.

Con la finalità di meglio conseguire l'oggetto sociale, la società in via sussidiaria e in connessione con l'oggetto principale potrà:

- promuovere l'avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio stimolando la collaborazione tra enti locali ed

imprenditorialità privata.

- favorire le condizioni per lo sviluppo economico, sociale e culturale dell'area di tutto il Po, aggregando Comuni della Provincia di Cremona e Di Mantova, interessando la vasta area dell'Oglio Po e dell'Oltrepo, promuovendo azioni di sviluppo in tutti i settori di attività dell'ambiente rurale e segnatamente nel campo della tutela e del miglioramento ambientale e delle condizioni di vita, dell'agricoltura, dell'artigianato, del terziario, del turismo e dei servizi socio-culturali secondo i principi dello sviluppo sostenibile. Tale processo di sviluppo dovrà contribuire a rendere questa area elemento di attrazione per le risorse umane e le attività imprenditoriali.
- Promuovere l'innovazione e la competitività del sistema produttivo e dei sistemi alimentari locali;
- animare e promuovere lo sviluppo rurale anche mediante attività di tutela e miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di vita;
- valorizzare e promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti artigianali locali, agricoli, silvicoli e della pesca, salvaguardandone l'identità, controllandone la qualità e migliorandone le tecniche di produzione e di trasformazione al fine di promuovere presso i consumatori i prodotti del territorio;
- effettuare ricerche ed indagini conoscitive in campo economico ed ambientale;
- realizzare studi e progetti di fattibilità e di sviluppo economico;
- promuovere iniziative di marketing, pubblicità, informazione, comunicazione, banche dati, impatto ambientale, l'approntamento di materiali didattici e bibliografici per convegni e seminari;
- svolgere attività di ricerca e supportare la progettazione per lo sviluppo di nuove iniziative economiche, con specifico riferimento a quelle di natura intersettoriale, nonché per la promozione dell'imprenditorialità locale e l' attrazione di imprenditorialità esterna;

- promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di attività formative e di aggiornamento professionale rivolte in particolare ad elevare le competenze dei giovani in una logica di prevenzione della disoccupazione ed a rispondere alle esigenze di qualificazione ed aggiornamento del mondo imprenditoriale;
- gestire iniziative nel settore del turismo e del turismo rurale, dello sviluppo delle attività produttive (agricolo/forestali, agroindustriali, piccole e medie imprese, agriturismo, servizi) dei servizi sociali, culturali e dell' ambiente
- realizzare iniziative rivolte a promuovere soluzioni anche innovative nel settore dell'energia proveniente da fonti rinnovabili;
- attivare a vario titolo iniziative volte alla protezione, valorizzazione e promozione delle risorse ambientali del territorio;
- promuovere iniziative finalizzate alla crescita umana e professionale delle persone coinvolte;
- promuovere e sostenere iniziative di valorizzazione e fruizione ecocompatibile della risorsa acqua, ivi compresa la navigazione fluviale;
- promuovere e sostenere iniziative di valorizzazione e fruizione ecocompatibile della risorsa acqua, ivi compresa la navigazione fluviale;
- produrre riviste, periodici, cd, dvd, ed attività di comunicazione di qualsiasi natura anche tramite qualsiasi tecnologia digitale, atte a divulgare l'attività della società e a promuovere il territorio, i suoi prodotti ed ogni attività ad esso connessa.

La società, potrà, inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari, finanziarie non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, con esclusione delle attività di cui alle leggi 1/91, 52/91, 197/91, D. Lgs n. 385/93, D. Lgs n. 415/96, e successive modificazioni ed integrazioni, che saranno ritenute necessarie ed utili, anche indirettamente, per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

**ART. 4 Durata**

La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque) e può essere prorogata, ovvero anticipatamente sciolta, per deliberazione dell'Assemblea.

**ART. 5 Soci**

Possono far parte della società consortile gli enti pubblici e privati, associazioni di categoria tra imprenditori, loro consorzi, istituti di credito, gli operatori economici e sociali che possiedono documentata esperienza in materia di sviluppo rurale, sociale, turistico e di nuove tecnologie e i cui apporti siano utili all'ottenimento dello scopo associativo, purché condividano gli scopi della società ed assumano valido impegno di accettare senza riserva le norme del presente statuto. I legali rappresentanti o titolari delle imprese o enti privati che intendono consorziarsi non possono essere interdetti, inabilitati, falliti, ancorché, riabilitati.

## CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI CONTRIBUTI SOCI

**ART. 6 Capitale sociale**

Il capitale è fissato in Euro

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o di altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, nel rispetto del diritto di opzione di cui all'art. 2481 c.c..

Non si dà luogo all'esercizio del diritto di opzione qualora l'aumento di capitale sia destinato all'ingresso di nuovi soci la cui ammissione sia stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 2615 ter c.c. l'Assemblea delibera annualmente, su proposta del Consiglio di amministrazione, e con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, il versamento da parte dei soci dei contributi in denaro necessari al raggiungimento degli scopi statutari determinandone contestualmente le finalità generali e le

modalità di utilizzo.

Con la stessa delibera l'assemblea fissa annualmente l'importo dei contributi, nonché le modalità ed i tempi di versamento,sulla base di un budget economico- finanziario e di una relazione illustrativa analitica predisposti dal consiglio di amministrazione entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, e approvato dall'Assemblea stessa entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

In caso di straordinaria necessità ed urgenza l'assemblea, su proposta ed appositamente convocata dall'organo amministrativo, potrà deliberare, con il voto favorevole di un numero di soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale, il versamento di un contributo, da parte dei soci, ulteriore rispetto a quello annuale di cui al punto che precede; nel corso dell'assemblea devono essere illustrate ai soci le ragioni che giustificano la straordinaria necessità ed urgenza della richiesta, nonché l'esatto ammontare del contributo, le modalità e i tempi di versamento.

L'obbligo di corrispondere i contributi di cui sopra vincola tutti i soci per tutto il tempo di permanenza nella società.

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 c.c.

## PARTECIPAZIONI - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

### ART. 7 Partecipazioni

Ciascun socio può detenere una partecipazione minima pari ad euro 200,00 (duecento virgola zero zero) ed una partecipazione massima pari ad euro 1.800,00 (milleottocento virgola zero zero). I soci si dividono, secondo le indicazioni contenute nel bando dalla Regione Lombardia..... in partner pubblici e partner privati.

Le partecipazioni dei partner pubblici vengono stabilite a seconda del numero di abitanti sulla scorta delle risultanze del censimento generale della popolazione del 2011, secondo le seguenti fasce:

- fino a 5.000 abitanti quota di capitale sociale euro 300,00
- da 5.000 a 10.000 abitanti e consorzi di enti pubblici euro 600,00
- sopra i 10.000 abitanti euro 1.800,00

La partecipazione dei partner privati è stabilita nelle seguenti misure:

- Enti no profit, istituzioni culturali e formative, imprese singole con volume d'affari al 31.12.2015 inferiore ad euro 1.000.000,00 (unmilione/00) euro 200,00
- Associazioni di categoria, associazioni di imprese, e imprese singole con volume d'affari al 31.12.2015 superiore o uguale ad euro 1.000.000,00 (unmilione/00) euro 600,00

La partecipazione al capitale sociale dei partner privati dovrà sempre essere maggiore della partecipazione dei partner pubblici.

**ART. 8 Diritti dei soci**

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

**ART. 9 Pegno Usufrutto o sequestro**

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352 del codice civile.

**ART. 10 Trasferimento di partecipazioni**

Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi a terzi, previa deliberazione di assenso al

trasferimento dell'Assemblea dei soci con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale; In caso di diniego al trasferimento il socio che intende cedere la propria partecipazione ha diritto di recedere secondo quanto previsto dall'articolo 23 del presente statuto.

Spetta agli altri soci il diritto di prelazione per l'acquisto.

Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:

- il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione, dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo; l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'Organo Amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'Organo Amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'Organo Amministrativo avrà comunicato al socio offerente l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, della data fissata per il trasferimento, con l'applicazione delle seguenti regole:

- se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene.

- il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente;

- qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire la partecipazione offerta in vendita

all'acquirente indicato nella comunicazione entro sessanta giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, fatta salva la delibera assembleare di cui al primo comma del presente articolo, in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta;

- la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente;

- la cessione delle partecipazione sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora sia intervenuta la deliberazione di cui al primo comma del presente articolo.

Il trasferimento per atto tra soci della stessa categoria (partner pubblici o partner privati) può avvenire liberamente, nei limiti previsti dall'art.7.

**Art.11 Ammissione di nuovi soci**

Chi trovandosi in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5) intende essere ammesso alla Società deve farne domanda al Consiglio d'Amministrazione, specificando: a) dati anagrafici o ragione sociale; b) attività svolta in relazione ai requisiti di cui all'articolo precedente; c) la partecipazione che si propone di sottoscrivere, nei rispetto dei limiti del precedente articolo 7. Se la richiesta proviene da una persona giuridica, la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente, dell'atto costitutivo, dello statuto, dell'indicazione della persona delegata alla rappresentanza.

In caso di positivo accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio di Amministrazione, l'organo amministrativo sottoporrà all'assemblea dei soci la deliberazione in merito alla aumento di capitale sociale destinato ai nuovi soci con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441 c.c. e secondo le modalità previste dall'articolo 13 in materia di modifica del presente statuto.

## ASSEMBLEA DEI SOCI

**ART. 12 Assemblea dei soci**

L'Assemblea dei soci decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dalle

presenti norme sul funzionamento della società e sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Le decisioni dell'Assemblea prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Sono riservate alla competenza dell'Assemblea dei soci:

a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili, su proposta del Consiglio di Amministrazione unitamente ad una Relazione sulla Gestione;

b) la nomina e la revoca degli amministratori;

c) la nomina del sindaco unico;

d) le modificazioni del presente Statuto;

e) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

f) l'approvazione del budget economico-finanziario di cui all'art. 6 predisposto dal consiglio di amministrazione ove nominato o comunque dall'organo amministrativo in carica;

g) la deliberazione relativa alle finalità, modalità di utilizzo e fissazione dell'ammontare dei contributi di cui all'art. 6.

h) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dell'Assemblea dei soci.

**ART. 13 Decisioni dell'Assemblea**

Le decisioni dell'Assemblea dei soci sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e sono adottate con deliberazione assembleare.

Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti e nel pagamento della quota annuale ha diritto di partecipare alle decisioni ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare, con una maggioranza dei

2/3 (due terzi) del capitale sociale, le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni dello statuto e, comunque, quando lo richiede il Consiglio di Amministrazione o i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale oppure sia espressamente previsto dalla legge.

**ART. 14 Funzionamento dell'Assemblea**

L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché all'interno del territorio dei Comuni aderenti alla società;

b) l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio dei soci oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e la Posta Elettronica Certificata PEC al recapito precedentemente comunicato dal socio, allegando la documentazione completa inerente gli oggetti delle deliberazioni;

in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo, l'assemblea può essere convocata dall' organo di controllo oppure dai soci che costituiscono il 20% (venti percento) del capitale sociale;

c) l'assemblea si intende regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti o validamente rappresentati tanti soci portatori di almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale; in seconda convocazione essa è valida quando siano presenti o validamente rappresentati tanti soci portatori della maggioranza del capitale sociale.

A prescindere dalle modalità di cui ai punti precedenti l'assemblea si intende in ogni caso regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori ed i componenti dell'eventuale organo

di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento;

d) i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società; Ciascun soggetto delegato non può rappresentare più del 10% del capitale sociale.

e) il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;

f) l'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea;

g) l'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal Presidente; nei casi previsti dalla legge, e quando il Presidente lo ritiene opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto;

h) il verbale dell'assemblea dovrà essere inviato a tutti i soci, agli amministratori ed ai componenti dell'eventuale organo di controllo, entro i 30 giorni successivi all'assemblea.

## DOMICILIO DEI SOCI

**Art. 15 Domicilio dei soci**

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal registro delle imprese competente per territorio.

Alla società devono essere comunicati a cura dei soci l'indirizzo, il numero di telefono, telefax ,l'indirizzo e- mail, e l'indirizzo di posta elettronica certificata PEC.

Ogni successiva modificazione delle indicazioni costituenti il domicilio dev'essere effettuata mediante comunicazione scritta all'Organo Amministrativo che provvederà alle relative

comunicazioni al Registro delle Imprese competente.

Resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per la mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

**Art. 16 Obblighi dei soci**

I soci sono tenuti all'osservanza delle disposizioni dello Statuto sociale e delle deliberazioni dell'Assemblea.

## AMMINISTRAZIONE

**Art. 17 Consiglio di Amministrazione**

La società, secondo quanto deliberato con decisione dei soci, viene amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composto da undici componenti, di cui sei rappresentanti dei soci privati e cinque in rappresentanza dei soci pubblici, in modo che siano presenti entrambi i generi. La scelta designata dai soci pubblici deve esser fatta rispettando la rappresentanza territoriale.

I componenti dell'Organo Amministrativo:

- possono essere anche non soci;
- durano in carica tre esercizi ovvero per il periodo di volta in volta determinato dall'assemblea stessa;
- non sono tenuti al divieto di cui all'art. 2390 del Codice Civile.
- non possono essere nominati i componenti degli organi politici dei soci pubblici

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente e due Vice Presidenti, qualora a ciò non abbia provveduto l'Assemblea all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione stesso.

Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dell'Assemblea dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito.

In ogni caso, gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'organo di controllo devono sottoporre alla decisione dell'Assemblea dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni.

Se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori nominati dall'Assemblea, decade l'intero Consiglio.

**Art. 18 Poteri dell'organo amministrativo e Comitato Esecutivo**

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e l'atto costitutivo riservano in modo inderogabile alla decisione dell'Assemblea dei soci.

Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da tre componenti tra i quali il presidente e due componenti di cui uno scelto tra i consiglieri nominati dai soci privati e uno scelto tra i consiglieri dei soci pubblici.
Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.
Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2478bis, 2481, 2482bis, 2482ter, 2501ter e 2506bis.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione almeno ogni sei

mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società

L'organo amministrativo può nominare direttori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

L'organo amministrativo può inoltre costituire commissioni consultive tecnico-scientifiche anche con soggetti esterni.

**Art. 19 Rappresentanza**

Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio, con le seguenti modalità.

La rappresentanza della società per l'esecuzione delle decisioni del Consiglio d'Amministrazione spetta al Presidente del Consiglio d'Amministrazione il quale è il legale rappresentante della società o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente più anziano.

L'amministratore decade dal Consiglio d'Amministrazione in caso di tre assenze consecutive non giustificate dalle riunioni dello stesso.

**Art. 20 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione**

Il funzionamento del Consiglio d'Amministrazione è regolato dalle seguenti norme:

a) il Consiglio prende atto della designazione del Presidente ai sensi del precedente art. 17 e, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti due Vice-Presidenti, che esercitano le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, e può nominare uno o più amministratori delegati, determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge; non potranno in nessun caso formare oggetto di delega del Consiglio di Amministrazione ad uno o più amministratori le decisioni relative alle seguenti materie:

- predisposizione del budget della società contenente elementi e dati sui piani e programmi di investimento, sugli aspetti organizzativi e revisioni periodiche degli stessi, sulla pianta organica e relative variazioni;

- relazione semestrale sull'andamento della situazione economico-finanziaria della società da trasmettere ai soci entro il 31 luglio di ciascun anno;

- stipula di contratti di mutuo e/o (transazioni) finanziarie a medio e lungo termine, previsti nell'ambito del budget economico finanziario di cui all'art. 6;

- nomina degli eventuali direttori o procuratori della società;

- acquisto, vendita, permuta, conferimento, locazione ultra novennale e locazione finanziaria attiva e passiva di beni immobili, accensione di ipoteche su beni immobili di proprietà della società, costituzione in pegno di titoli ed altri beni sociali, previsti nell'ambito del budget economico finanziario di cui all'art. 6;

b) il Consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, quando il Presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un terzo degli amministratori;

c) il Consiglio è convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori ed ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e, in caso di particolare urgenza, almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato ed annotato nel libro delle decisioni degli amministratori, depositando la documentazione completa inerente gli oggetti delle deliberazioni presso la sede sociale; in caso di impossibilità o inattività del Presidente, il Consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori;

d) per la validità delle riunioni del Consiglio d'Amministrazione e delle relative deliberazioni si richiede la presenza e il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica;

e) il Consiglio d'Amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al Consiglio, che redige il

verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al Presidente;

f) le decisioni del Consiglio d'Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori, con le modalità che verranno disciplinate da apposito regolamento.

g) Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o audiovideoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

h) il Consiglio d'Amministrazione deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio e per la redazione e approvazione del budget previsionale entro il 30 novembre di ciascun anno e nelle altre ipotesi previste dalla legge.

**Art. 21 Rimborso spese e compensi**

Ai componenti del Consiglio d'Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Il compenso dei componenti del Consiglio d'Amministrazione sarà definito dall'Assemblea.

## ORGANO DI CONTROLLO

**Art. 22 Sindaco Unico**

Nel rispetto e nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente in materia, ed in

particolare dall'art. 2477 del codice civile, la società nominerà un Sindaco unico, quale organo di controllo anche con funzione di revisore legale dei conti. Il sindaco unico deve essere iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali dei conti istituito presso il competente Ministero.

La nomina del Sindaco unico è comunque obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477, commi secondo e terzo, del codice civile.

L'organo di controllo è nominato per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea dei soci, che ne fissa il compenso. L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

Quando la nomina da parte dei soci è obbligatoria ad essa provvede (entro trenta giorni) l'assemblea che approva il bilancio dal quale risulta il superamento dei limiti che rendono la nomina obbligatoria. In mancanza, alla nomina provvede il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato. L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi, e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dell'organo di controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui quest'ultimo è stato ricostituito.

L'organo di controllo ha tutti i doveri, le competenze ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis del codice civile ed esercita la revisione legale dei conti. Si applicano, inoltre, in ogni caso al sindaco o ai sindaci le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 cod. civ.. 4. All'organo di controllo si applicheranno le disposizioni sul Collegio sindacale previste per le Società per azioni; si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 2477 del codice civile.

## RECESSO – ESCLUSIONE

### Art. 23 Recesso ed esclusione

Il socio può recedere dalla società nelle ipotesi previste dalla legge e dal presente statuto.

Il socio che intende esercitare il recesso deve darne avviso al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata a.r. indicando le proprie generalità e il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Il recesso diviene efficace decorsi 180 (centoottanta) giorni da quello in cui l'avviso è pervenuto alla sede della società.

L'esclusione di un socio è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione e può aver luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento, ove redatto, per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società, per altri gravi motivi che comunque possano ledere gli interessi o l'immagine della società, nonché per l'interdizione, l'inabilitazione del socio o per una condanna che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

La dichiarazione di fallimento di un socio è immediatamente operante agli effetti dell'esclusione.

Il socio che incorra in uno dei casi che prevedono l'esclusione può venire subito sospeso dalla partecipazione alle attività della società, per decisione del Presidente del Consiglio di amministrazione, il quale deve contestualmente convocare l'Assemblea perché deliberi in merito.

L'esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera assembleare al socio escluso; detta comunicazione deve essere fatta dal Consiglio di amministrazione a mezzo lettera raccomandata a.r. nei dieci giorni liberi successivi alla delibera.

Contro la delibera di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Al socio receduto o escluso spetta la liquidazione della quota del capitale sociale ai sensi dell'art. 2473 c.c..

La liquidazione della quota verrà effettuata nel termine di 180 (centoottanta) giorni dalla determinazione del valore della stessa.

**BILANCIO E UTILI**

**ART. 24 Bilancio**

Gli esercizi sociali si chiudono il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio gli amministratori procedono alla formazione del bilancio di esercizio a norma di legge che deve essere presentato ai soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364, quando particolari esigenze motivate lo richiedano.

La società consortile non ha scopo di lucro e, in considerazione della finalità di interesse pubblico della stessa, gli eventuali avanzi netti di esercizio, dedotti gli accantonamenti di legge, sono a disposizione dell'Assemblea nel quadro delle finalità consortili e non possono in ogni caso essere distribuiti ai soci.

**SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

**REVOCA DELLO STATO DI LIQUIDAZIONE**

**ART. 25 Liquidazione**

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge ex art. 2484 del C.C.

Nel caso di cui al precedente comma l'assemblea con apposita deliberazione collegiale da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto dispone il numero dei liquidatori, le regole di funzionamento del Collegio, nel caso di pluralità di liquidatori, la loro nomina, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società, i criteri per la liquidazione ed i loro poteri. In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori di applica l'articolo 2489 C.C.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea adottata con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto.

In caso di revoca dello stato di liquidazione, al socio che non ha consentito alla decisione spetta il diritto di recesso con gli effetti dell'art. 23 del presente statuto.

## RINVIO ALLA LEGGE

### Art. 26 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge.